

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**“OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY PRO SOLUTO”**  
**01 gennaio 2012**

**INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING**

**Nome della società di factoring: FARMAFACTORING SPA**

Sede legale e sede amministrativa: Via Domenichino, n°5 – 20149 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 02/49905227

Numero di fax: 02 49905202

Email e sito internet: [info@farmafactoring.it](mailto:info@farmafactoring.it), [www.farmafactoring.it](http://www.farmafactoring.it)

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 (al n° 28106) e all'art. 107 del T.U. in materia bancaria e creditizia (Cod. Abi 19210)

Capitale Sociale: 130.900.000

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

**CHE COS'E' IL FACTORING**

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto rispetto alle scadenze contrattuali.

**Il Factoring Maturity pro soluto**

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato pagamento dei debitori ceduti rispetto alle scadenze contrattuali.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento alla data convenuta e di disporre di una fonte di finanziamento.

**Rischi a carico del cliente**

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, la regolarità della fornitura e della aggiudicazione delle gare; la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto.

I casi di decadenza della garanzia prestata dal factor sono indicati nel contratto e comportano l'obbligo per il cliente di riacquisto dei crediti ceduti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>Tasso massimo applicabile</b>	Tasso massimo applicato per i rimborsi relativi a fatture oggetto di acquisti pro soluto, nei casi di decadenza della garanzia.	Euribor media mese precedente 3 mesi + 600 bps divisore 365.
<b>Capitalizzazione</b>	Periodicità trimestrale posticipata	
<b>Commissioni</b>	Commissione per l'acquisto dei crediti vantati verso Enti del Sistema Sanitario Nazionale o Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	La commissione di acquisto pro soluto è calcolata tenuto conto dell'intervallo temporale nel quale il factor prevede di incassare la totalità dei crediti, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato da Banca d'Italia nel periodo di riferimento. Sul sito di Farmafactoring è possibile consultare la tabella con l'andamento del tasso sopra detto in vigore..

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Commissione per i bonifici	Nessuna
<b>Altre condizioni e spese</b>	Spese istruttoria pratica	Nessuna
	Spese registrazione contratto	Il contratto di perfezione a mezzo di corrispondenza commerciale: eventuali spese di registrazione del contratto e/o degli atti allo stesso inerenti o comunque connessi restano a carico del cliente.
	Spese di rinnovo pratica	Nessuna
	Spese per informazioni sui debitori	Nessuna
	Spese postali	Nessuna
	Spese per la redazione della cessione a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata e spese di Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario o con modalità equipollenti ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 sulla facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali e relativi regolamenti di attuazione.	In base ai tariffari notarili e alle spese di bollo, registro e notifica vigenti
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	Nessuna
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	Nessuna
	Spese per preavviso di bonifico	Nessuno
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	Nessuna

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Spese invio comunicazioni alla clientela	Nessuno
<b>Valute</b>	Valute applicate alle erogazioni	2 giorni lavorativi dalla data valuta di accredito del corrispettivo dei crediti ceduti

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet [www.farmafactoring.it](http://www.farmafactoring.it)

### **RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI**

#### **Recesso**

Si può recedere dal contratto maturity pro soluto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Nell'ipotesi in cui siano state accreditate somme a seguito del rapporto di factoring maturity pro-soluto, il rapporto di sola gestione, recupero ed incasso – ove esistente – non potrà essere risolto da parte del cliente, finché il Factor non avrà incassato tutte le somme relative a fatture accreditate maturity pro-soluto limitatamente ai debitori per i quali permane un'esposizione.

Il rapporto di sola gestione, recupero ed incasso potrà comunque essere risolto dietro riacquisto da parte del cliente dei crediti ceduti maturity pro-soluto ancora in essere e del pagamento di tutte le afferenti spettanze

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Immediata

Sia il factor che il Fornitore potranno, in qualsiasi momento, comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, senza alcun obbligo di motivazione, la rispettiva intenzione di

non procedere ulteriormente nel rapporto disciplinato dalla presente, con riferimento esclusivamente ai crediti non ancora ceduti, senza alcun pregiudizio per le operazioni effettuate.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Farmafactoring Spa, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Internal Auditing, (indirizzo postale Via Domenichino, 5 20149 Milano o indirizzo e-mail: [auditing@farmafactoring.it](mailto:auditing@farmafactoring.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), dal sito [www.farmafactoring.it](http://www.farmafactoring.it) e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- - al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) ove potranno ricorrere : i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
- - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo**

**Società di factoring (o factor):** oltre alla Farmafactoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Cedente:** l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

**Credito:**

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

**Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring:** assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Spese handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

**Reclamo:** ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione